

Corte Suprema di Cassazione
Centro Elettronico di Documentazione
ItalGiureWeb - 15/11/2011

[Stampa](#)

1 documenti di snpen:

UniBicocca@R405

[Salva](#)

Sez. 1, Sentenza n. [30425](#) del 2001

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Presidente - del 14/06/2001
1. Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - N. 775
3. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - 006916/2001
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE ASSISE APPELLO di
BRESCIA nei confronti di:

1) LUCINI MAURIZIO N. il 17/04/1964

avverso SENTENZA del 14/10/1999 CORTE ASSISE APPELLO di BRESCIA visti
gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere VANCHERI
ANGELO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO GALASSO, che
ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

Udito il difensore Avv. SERGIO ONESTI, che ha chiesto l'accoglimento
del proprio ricorso, osserva:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14.10.1999 il GIP del Tribunale di Cremona, procedendo
a giudizio abbreviato, dichiarava LUCINI MAURIZIO colpevole del reato
di omicidio volontario aggravato con dolo eventuale in danno della di
lui moglie Ethel Corbani, (reato ascrittogli per avere cagionato la
morte della predetta per AIDS, trasmessale attraverso ripetuti rapporti
sessuali, effettuati senza alcuna protezione e senza averla prima
informata circa le proprie condizioni di salute, nonostante avesse la
consapevolezza di essere sieropositivo e fosse edotto circa i modi di
trasmissione del virus), condannandolo, con le attenuanti generiche
equivalenti e la diminuzione del rito, alla pena di anni 14 di
reclusione, oltre alle pene accessorie e al risarcimento dei danni in
favore delle costituite parti civili.

A seguito di impugnazione dell'imputato, la Corte di Appello di
Brescia, con sentenza del 26.9.2000, in riforma della pronuncia di
prime cure, dichiarava il Lucini colpevole del reato di omicidio
colposo aggravato dalla previsione dell'evento, in tal modo modificata
la imputazione originaria e, dichiarata la prevalenza della suddetta
aggravante sulle riconosciute attenuanti generiche, lo condannava alla
pena di anni 4 di reclusione, confermando nel resto l'impugnata
sentenza.

Osservava la Corte territoriale:

- che nel caso in esame - caratterizzato dall'aver l'imputato taciuto
alla moglie la propria grave malattia, nell'averla contagiata tramite
ripetuti rapporti sessuali non protetti e nell'averne conseguentemente
cagionato la morte a seguito della malattia contratta dalla medesima -
non poteva ravvisarsi la sussistenza del dolo eventuale, come ritenuto

dai primi giudici, in quanto esso era stato assiomaticamente dedotto dall'affermazione, sfornita di qualsiasi sostegno probatorio, che il Lucini ben conoscesse i rischi e le possibili conseguenze delle proprie scelte e che, quindi, comportandosi in un certo modo, egli fosse disponibile ad accettare i rischi che ne potevano derivare,

- che la previsione del possibile evento, da una parte, e la volontà dell'evento, dall'altra, non potevano esser fatti coincidere, e la seconda non poteva farsi derivare automaticamente dalla prima, laddove invece l'elemento della volontarietà, necessario anche nella forma del dolo eventuale, doveva mantenere intatta la sua autonomia, - che il comportamento dell'imputato non poteva essere interpretato univocamente come rivelatore della volizione dell'evento, poi verificatosi, e della coscienza della prospettiva concreta di poter cagionare la morte della moglie, in quanto la morte della Corbani, pur eziologicamente riconducibile alle cariche virali assorbite attraverso i rapporti sessuali, non poteva ricondursi necessariamente all'ambito volitivo e al profilo soggettivo dell'imputato, in assenza di prove circa l'appartenenza di tale consapevolezza al patrimonio culturale del Lucini, dovendosi la condotta del medesimo ritenere determinata piuttosto da un atteggiamento di sottovalutazione e di rimozione del pericolo e dei possibili risvolti negativi;

- che tale atteggiamento appariva ampiamente spiegabile alla luce del suo scarso livello culturale; in base alla convinzione, sorretta dalla constatazione che il suo stato non aveva subito nel tempo sostanziali modifiche peggiorative, che, nonostante tutto, egli godesse buona salute, ed alla mancata consapevolezza della inevitabilità della progressione dalla sieropositività verso la malattia conclamata della immunodeficienza;

- che i suddetti elementi inducevano ad escludere l'esistenza del dolo, sia pure nella forma eventuale, e portavano piuttosto verso un giudizio di condotta gravemente colposa, non sorretta dalla volontà dell'evento;

- che nel giudizio di bilanciamento da farsi tra l'aggravante, indubbiamente sussistente, di cui al n. 3 dell'art. 61 c.p. e le concesse attenuanti generiche, la prima andava considerata prevalente in considerazione delle conseguenze assai gravi che erano derivate per la vita della Corbani, ingiustamente esposta ai rischi di contagio.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia che l'imputato.

Il Procuratore Generale ha lamentato mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, sotto i seguenti profili:

1) la Corte di merito aveva errato nell'escludere l'elemento intenzionale del reato di omicidio, in considerazione del fatto che l'imputato aveva taciuto alla moglie la propria condizione di sieropositivo per dieci anni, impedendo persino ai propri parenti di parlargliene e, allorché nell'aprile del 1997, le condizioni della vittima si erano talmente aggravate da richiederne l'urgente ricovero in ospedale, egli l'aveva abbandonata al suo destino, fuggendo in Centro America, e facendo rientro in Italia sol perché anche le sue condizioni di salute erano peggiorate,

2) il rischio di contagio, a causa del comportamento dell'imputato, non era relegabile nell'ambito della mera possibilità, ma rientrava in quello dell'alta probabilità, al confine con la certezza, sicché, non essendo mai intervenuto un ripensamento, non poteva mettersi in dubbio la direzione della volontà dell'imputato verso l'evento mortale, accettato come probabile, se non certo, e quindi il consapevole comportamento del Lucini era da collocare nell'area del dolo diretto eventuale e non in quello della colpa, sia pure con previsione.

L'imputato ha, dal canto suo, lamentato:

1) Mancata assunzione di una prova decisiva con riferimento alla richiesta, immotivatamente disattesa dalla corte territoriale, di procedere a perizia psichiatrica su di lui, onde verificarne la

capacità di intendere e di volere, da mettere in dubbio, oltre che per il suo comportamento, per il fatto che egli era affetto da HIV;

2) erronea applicazione degli artt. 589 e 61 n.3 C.P. sul rilievo che la Corte di merito aveva ritenuto irrilevante l'accertamento circa l'epoca dell'avvenuto contagio, laddove invece tale elemento era di fondamentale importanza ai fini della corretta qualificazione giuridica del fatto, da inquadrare nella fattispecie delle lesioni colpose gravissime, dal momento che alla sua condotta era da considerare direttamente legato, dal punto di vista eziologico, non l'evento-morte, ma l'evento-contagio, essendo stato il decesso conseguenza diretta del contagio e non del suo comportamento omissivo;

3) Illogicità manifesta in ordine al giudizio di bilanciamento tra l'aggravante della previsione dell'evento e le attenuanti generiche, ritenute sub-valenti in base ad un ragionamento che ha preso in considerazione i medesimi indici di valutazione, legati alla gravità della condotta, una volta ai fini del trattamento sanzionatorio e un'altra volta ai fini del suddetto giudizio di comparazione, e sottovalutando i molteplici elementi a lui favorevoli, come l'essere stato egli costantemente dedito al lavoro e alla famiglia, l'essere stato il suo comportamento dovuto ad una sorta di rimozione del problema, il suo mediocre livello culturale, la incompleta informazione che a lui era giunta circa le possibili conseguenze del contagio ecc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Appare opportuno, per comodità espositiva, esaminare separatamente i ricorsi.

Il ricorso del P.G. di Brescia

Il tema centrale del gravame riguarda l'esatta individuazione dell'elemento psicologico del reato ascritto al Lucini, che la Corte di appello ha individuato nella colpa con previsione e che invece l'impugnante ritiene debba essere ravvisato nel dolo, sia pure nella forma eventuale.

Il problema della individuazione dei criteri distintivi tra colpa cosciente e dolo eventuale è da tempo oggetto di attenzione da parte della dottrina, ma non appare opportuno riportare in questa sede tutte le teorie che sono state elaborate in proposito. Appare invece più utile e proficuo un breve esame della giurisprudenza più recente di questa Corte, formatasi sul tema. Da tale esame, sia pure con qualche diversità di accenti e sfumature, emergono essenzialmente due principali filoni giurisprudenziali.

Il primo, decisamente prevalente, privilegia la tesi che l'elemento che differenzia il dolo eventuale dalla colpa con previsione dell'evento si basa sul cosiddetto criterio dell'accettazione del rischio: si afferma cioè che risponde a titolo di dolo l'agente che, pur non volendo l'evento, accetta il rischio che esso si verifichi come risultato della sua condotta, comportandosi anche "a costo di determinarlo", mentre risponde a titolo di colpa aggravata l'agente che, pur rappresentandosi l'evento come possibile risultato della sua condotta, agisce nella ragionevole speranza che esso non si verifichi.

In tal modo, si dice generalmente, accettare il rischio di produrre l'evento equivale a volerlo, e in tal modo si rispettano ed applicano le norme vigenti in tema di elemento psicologico (artt. 42 e 43 C.P.), che, ai fini della sussistenza del dolo, richiedono comunque come indefettibile l'esistenza dell'elemento volitivo sotto l'aspetto della consapevole volontarietà dell'evento.

In tale solco si inseriscono indubbiamente le seguenti sentenze, per alcune delle quali si riportano anche le massime:

"La linea di demarcazione tra dolo eventuale e colpa con previsione è individuata nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente che, nel primo caso, accetta il rischio che si realizzi un evento diverso non direttamente voluto, mentre nella seconda ipotesi, nonostante l'identità di prospettazione, respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l'azione. Comune è, pertanto, la previsione dell'evento diverso da quello voluto, mentre ciò che diverge

è l'accettazione o l'esclusione del rischio relativo". (Sez. 4[^], sent. n. 11024 del 20-12-1996, Boni).

" Il fondamento dell'imputazione dolosa, nel dolo eventuale, in cui l'attributo eventuale non concerne il dolo che deve sussistere ma il risultato possibile, per l'appunto eventuale, cui il dolo si riferisce, va ravvisato nell'accettazione da parte dell'agente della possibilità dell'evento, sia pure come risultato accessorio rispetto allo scopo della sua condotta. Qualora l'agente abbia, invece, escluso tale possibilità, confidando di poterla evitare, si versa nella colpa cosciente che, se è caratterizzata dalla previsione dell'evento, postula che questo non sia stato voluto ne' accettato nell'ipotesi che si verifichi". (Sez. 1[^], sent. n. 7382 del 3-6-1993, Piga).

"L'elemento differenziatore fra dolo eventuale e colpa con previsione dell'evento si basa sul "criterio dell'accettazione del rischio",- risponde a titolo di dolo l'agente che, pur non volendo l'evento, accetta il rischio che esso si verifichi come risultato della sua condotta, comportandosi anche a costo di determinarlo; risponde, invece, a titolo di colpa aggravata l'agente che, pur rappresentandosi l'evento come possibile risultato della sua condotta, agisce nella ragionevole speranza che esso non si verifichi. (Sez. 1, sent. n. 4912 del 12-1-1989), Calò). "Nel nostro sistema penale, la linea di demarcazione che separa il dolo (eventuale o alternativo) dalla colpa con previsione va ricercata nell'accettazione del rischio; per cui risponderà a titolo di dolo l'agente che, pur non volendo l'evento, accetta il rischio che esso si verifichi come risultato della sua condotta, comportandosi anche a costo di determinarlo; risponderà, invece, a titolo di colpa aggravata l'agente che, pur rappresentandosi l'evento come possibile risultato della sua condotta, agisce nella ragionevole speranza che esso non si verifichi" (Sez. 5[^], sent. n. 13274 del 17- 10-1986, Asquino).

Il secondo, pur non escludendo del tutto l'aspetto del rischio, pone tuttavia l'accento sulla prevedibilità dell'evento, ed afferma che si ha dolo eventuale nel caso in cui il verificarsi dell'evento si presenti come concretamente possibile, mentre si versa in ipotesi di colpa cosciente allorché la verificabilità dell'evento rimane una ipotesi astratta. L'aspetto dell'accettazione del rischio rimane relegato in secondo piano come un elemento implicito nella volizione dell'azione.

Appartengono a tale filone giurisprudenziale le seguenti sentenze, delle quali si riportano le massime:

"Il dato differenziale tra dolo eventuale e colpa cosciente va rinvenuto nella previsione dell'evento. Questa, nel dolo eventuale, si propone non come incerta, ma come concretamente possibile e l'agente nella volizione dell'azione ne accetta il rischio, così che la volontà investe anche l'evento rappresentato. Nella colpa cosciente la verificabilità dell'evento rimane un'ipotesi astratta che nella coscienza dell'autore non viene concepita come concretamente realizzabile e, pertanto, non è in alcun modo voluta". (Sez. 1[^], sent. n. 832 dell'8-11-1995, Piccolo).

"Il dato differenziale tra dolo eventuale e colpa cosciente, prima ancora che nell'elemento volitivo, sta nella previsione del fatto di reato che, nel caso di dolo eventuale, si propone come incerto ma concretamente possibile e, per conseguenza, ne viene accettato il rischio; nel caso di colpa con previsione, invece, la verificabilità dell'evento rimane come ipotesi astratta che, nella coscienza dell'agente, non viene percepita come concretamente realizzabile e perciò non può essere, in qualsiasi modo, voluta." (Sez. 1[^], sent. n. 4583 del 21-04-1994, Giordano).

"Il dato differenziale tra dolo eventuale e colpa cosciente, prima ancora che nel momento volitivo, sta nella previsione del fatto di reato che, nel dolo eventuale, si propone come incerto ma concretamente possibile e, per conseguenza, ne viene accettato il rischio. Nella colpa con previsione, invece, la verificabilità dell'evento rimane come

ipotesi astratta, che nella coscienza dell'agente non viene percepita come concretamente realizzabile e perciò non può essere, in qualsiasi modo, voluta. Nella pratica è possibile individuare il discrimine tra le due forme di elemento del reato attraverso l'analisi approfondita della condotta dell'agente, nel contesto delle circostanze del caso concreto. (Sez. 1[^], sent. n. 5527 del 28-1-1991, Caporaso).

Vi sono poi alcune correnti giurisprudenziali minori. Una di esse fa riferimento al cosiddetto criterio dell'indifferenza:

"In tema di omicidio, si configura la colpa con previsione allorché il soggetto si pone in una concreta situazione di indifferenza rispetto all'evento, sperando che esso non abbia a realizzarsi ritenendolo evitabile per abilità personale o per intervento di altri fattori. Si configura, invece, il dolo eventuale allorché l'agente si rappresenta due determinate conseguenze della sua condotta, entrambe volute come possibili o probabili come effetto del rischio della sua attività." (Sez. 4[^], sent. n. 27 del 5-10-1987, Margheri).

Un'altra ritiene comunque indispensabile l'accertamento della reale previsione e volizione dell'evento: "Al fine di accertare la ricorrenza del dolo eventuale o della colpa con previsione dell'evento non è sufficiente il rilievo che l'evento stesso si presenti come obiettivamente prevedibile, dovendosi avere riguardo alla reale previsione e volizione di esso ovvero all'imprudente o negligente valutazione delle circostanze di fatto. Ne consegue che non può rispondere di lesioni volontarie, sulla base esclusiva dell'obiettiva prevedibilità dell'evento, il militare che avendo rovesciato dal suo letto un commilitone, ne abbia provocato l'urto violento contro il muro e una conseguente commozione cerebrale. Sez. 1[^], sent. n. 6581 del 15-7-1988), Sartori).

Dal breve excursus come sopra compiuto emerge con chiarezza che, qualunque sia l'angolo visuale da cui ci si pone, viene sempre ritenuta indispensabile, per un verso o per l'altro, l'indagine sull'effettivo atteggiarsi della volontà dell'agente e in modo in cui egli si sia rapportato rispetto all'evento.

Quando il soggetto non ha agito proprio allo scopo di determinare un certo evento (nel qual caso si è in presenza del dolo intenzionale), perché esso sia comunque a lui addebitabile a titolo di dolo eventuale, occorre sempre verificare l'esistenza nell'agente di un atteggiamento psicologico che riconduca in qualche modo l'evento nella sfera della volizione del medesimo, come quando, ad esempio egli si rappresenti l'evento come concretamente probabile e tuttavia egli agisca, accettando il rischio del suo verificarsi. In altre parole, il dolo va qualificato come "eventuale" quando vi sia la rappresentazione nell'agente della probabilità o della semplice possibilità del verificarsi dell'evento letale come conseguenza della condotta medesima ed il rischio di quella verifica sia stato accettato con l'attuazione della condotta (v., in proposito Cass., Sez. Un., sent. n. 3428 del 6.12.1991, Casu).

Quando invece il soggetto, pur essendosi rappresentato l'evento come possibile, abbia agito nella convinzione, giusta o sbagliata che sia, che l'evento non si sarebbe comunque verificato, esso non può essere attribuito alla sua sfera volitiva e si cade nel versante della colpa aggravata dalla previsione dell'evento. Nella colpa cosciente il verificarsi dell'evento rimane un'ipotesi astratta che nella coscienza dell'autore non viene percepita come concretamente realizzabile e pertanto non è in alcun modo "voluta". In termini molto più semplici, si può dire che, mentre il dolo presuppone sempre la esistenza, in una forma o nell'altra, della volontà del soggetto, l'essenza della colpa consiste invece in un atteggiamento di trascuratezza e di avventatezza nell'agire. Ciò anche per la ragione che il nostro legislatore ha ripudiato la teoria della rappresentazione ed ha scelto quella della volontà, nel senso che, ai fini della sussistenza del dolo, non basta rappresentarsi un evento come possibile conseguenza della propria azione, ma è necessario "volere", nel senso sopra chiarito, i risultati

della propria condotta.

Come è evidente, non si possono stabilire dei criteri che valgano indistintamente per tutti i casi, essendo il giudice chiamato a svolgere, di volta in volta, una indagine approfondita al fine di verificare quale, nel caso specifico, sia stato l'atteggiamento psicologico dell'agente. Si tratta chiaramente di un'indagine di fatto i cui risultati, qualora sorretti da adeguata motivazione, sfuggono a qualsiasi controllo in sede di legittimità. Non esistono comunque precedenti giurisprudenziali di questa Corte sul problema sollevato dal caso in esame.

La riflessione giuridico-culturale in ordine ai casi di infezione dovuta a rapporti sessuali tra partners, dei quali uno sia sieropositivo da HIV o affetto da AIDS conclamata, non pare sia stata adeguatamente sviluppata e, alla stregua del sistema normativo vigente e alle fattispecie incriminatrici attualmente applicabili (l'omicidio e la lesione personale), la repressione penale appare sotto alcuni aspetti inadeguata e comunque foriera di non pochi problemi sia interpretativi che applicativi, stante la seria difficoltà di individuare esattamente l'atteggiamento psicologico di colui che abbia causato il contagio.

La proposta di introdurre fattispecie criminose specifiche, da modellare strutturalmente in modo da prescindere dalla indagine sulla natura dell'elemento psicologico, sulla scia della vecchia norma contenuta nell'abrogato art. 554 c.p., che puniva il contagio di sifilide e blenorragia, non è certo da scartare a priori. Ma - a prescindere dalla opportunità o meno di affidare al diritto penale il compito di formulare norme di condotta in materia di pratiche sessuali a rischio, interferendo nella sfera intima delle persone e condizionandone i comportamenti sessuali - rimarrebbe comunque il problema di bilanciare le contrapposte esigenze della repressione penale di condotte connotate da alto disvalore sociale e del mantenimento di adeguati spazi di libertà nei rapporti interpersonali, laddove forse potrebbe apparire più conveniente la scelta di strategie di intervento sul terreno della prevenzione sociale.

Passando all'esame specifico del caso che ci occupa, mentre i giudici di primo grado hanno ritenuto che il comportamento sessuale dell'imputato (la reiterazione dei rapporti sessuali, ma soprattutto la mancata adozione di misure precauzionali durante gli stessi) risultava indicativo di un atteggiamento tipicamente "doloso" nel senso sopra specificato, non potendosi sostenere l'ipotesi che egli non si fosse rappresentata l'alta probabilità della morte della moglie a causa del contagio, quelli di seconde cure hanno invece ritenuto di poter ravvisare nell'atteggiamento dell'imputato un vero e proprio fenomeno di rimozione e di allontanamento psicologico della eventualità del contagio e della susseguente possibilità di morte della consorte.

I primi giudici hanno basato il loro convincimento sulla considerazione che l'imputato, nonostante fosse consapevole della sua malattia e avesse piena cognizione dei rischi ad essa connessi, aveva nascosto alla propria moglie la propria condizione di sieropositivo per ben dieci anni; aveva abbandonato la donna al suo destino dopo il di lei ricovero in ospedale, fuggendo in Centro America; ed era tornato in Italia, dopo la morte della predetta, solo quando anche le sue condizioni di salute si erano aggravate.

La Corte territoriale ha invece fondato il suo giudizio su una operazione di introspezione psicologica dell'imputato, da cui, scandagliando le dinamiche che interne alla sua psiche alla stregua delle sue cognizioni e delle sue qualità caratteriali, ha tratto la convinzione che egli fosse pervenuto al convincimento che, nonostante tutto, alla moglie non sarebbe accaduto nulla di male, anche perché le sue condizioni di salute erano rimaste stabili per molti anni su un livello di discreto benessere.

Non bisogna per altro trascurare la considerazione che, nel caso in cui l'azione direttamente voluta si configuri, non già come costituente di

per sè reato da cui derivi altro e diverso evento dannoso, ma come lecita o indifferente per l'ordinamento giuridico, l'indagine sul reale atteggiamento psicologico dell'agente dev'essere particolarmente rigorosa e penetrante, dovendosi ravvisare il dolo eventuale qualora si ravvisi la prova che l'agente ha accettato consapevolmente il rischio del verificarsi dell'evento dannoso; e ritenere la sussistenza della colpa con previsione quando si accerti che, per trascuratezza o insipienza, l'evento sia legato ad una imprudente o negligente valutazione delle circostanze da parte del soggetto attivo.

Le doglianze del Procuratore Generale di Brescia si pongono essenzialmente sulla medesima lunghezza d'onda delle considerazioni svolte dal tribunale, cercando di negare validità e conducenza a quelle svolte dai giudici dell'appello.

A prescindere però dai problemi legati alla individuazione della prova, cui la corte territoriale ha pur fatto riferimento, e dalla considerazione che il problema della individuazione del dolo finisce inevitabilmente con lo scontrarsi con quello del suo accertamento, i secondi giudici hanno dato piena contezza dei loro convincimenti mediante una motivazione ampia, articolata e convincente, che, contrariamente a quanto dedotto dal P.G. ricorrente, non presenta ne' aspetti di illogicità e di incongruenza ne', tanto meno, errori di carattere giuridico.

In particolare, hanno spiegato come nella specie l'imputato doveva rispondere della morte della moglie a titolo di colpa, aggravata dalla previsione dell'evento, in quanto egli, pur rappresentandosi esso evento come possibile risultato della sua condotta, aveva sempre agito confidando che il contagio avrebbe potuto anche non avvenire ed escludendo che la salute della moglie potesse subire dei danni. Ciò, in quanto, anche in base al suo modesto livello culturale e nonostante le informazioni avute dai medici nella pochissime occasioni nelle quali egli li aveva consultati, aveva maturato la convinzione, poggiante sulla considerazione che il suo stato di salute non aveva negli anni subito alcun processo peggiorativo e godeva, tutto sommato, "buona salute", che niente di male avrebbe potuto succedere alla moglie.

Si è altresì spiegato che anche la sua abnorme reazione e la sua successiva fuga (che in effetti altro non era se non una fuga dalla realtà) alla notizia che la moglie si era infettata e si trovava ormai nello stadio di AIDS conclamata, si spiega con il fatto che egli immaginava che la stessa sarebbe rimasta, al massimo, come era accaduto a lui per molti anni, in uno innocuo stato di sieropositività, non suscettibile di evoluzione in peius, ed è stato colto del tutto impreparato dal punto di vista psicologico dalla grave notizia, dato che non si aspettava affatto che la vicenda sfociasse in un esito così drammatico.

Si tratta di considerazioni del tutto plausibili, saldamente agganciate agli elementi processuali, correttamente applicative di principi reiteratamente affermati da questa Corte, e delle quali i giudici dell'appello hanno reso compiuta ragione nel discorso motivazionale in proposito offerto.

Non possono quindi condividersi le doglianze del P.G. di Brescia, secondo cui, avuto riguardo al comportamento dell'imputato, era ravvisabile nella specie la prova della consapevolezza, da parte del medesimo, che il rischio di contagio rientrava nell'ambito della quasi certezza, sicché non poteva relegarsi in dubbio la direzione della sua volontà, sotto il profilo dell'accettazione piena del rischio, verso l'evento mortale.

Le altre considerazioni svolte dal P.G. ricorrente sono poi, a ben vedere, prevalentemente di tipo fattuale, in quanto osservazioni che propongono una rivalutazione in chiave diversa delle risultanze già valutate in sede di merito, con il lamentare che la corte territoriale aveva manifestato un diverso avviso attraverso una erronea interpretazione degli elementi di prova acquisiti e non avrebbe tenuto conto di alcuni elementi che invece, a parere del ricorrente, avrebbero

dovuto condurla a conclusioni diverse. Come è evidente, ai sensi dell'art. 606 c.p.p. è da escludere che in sede di legittimità si possa procedere ad una rivisitazione degli elementi fattuali della vicenda e valutare il significato e la portata degli elementi di prova, se non attraverso la prospettazione di aspetti di illogicità, risultanti dal testo del provvedimento impugnato, che il ricorrente non ha segnalato e che non sono in alcun modo ravvisabili nella motivazione della sentenza impugnata. Questa Corte ha più volte chiarito che "L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali". (Sez. Un., sent. n. 6402 del 02-07-1997, Dessimone). Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso del P.G. di Brescia va respinto.

Il ricorso dell'imputato

Parimenti meritevole di rigetto appare il gravame proposto dall'imputato.

1. Il primo motivo di doglianza, concernente l'asserita mancata assunzione di una prova decisiva con riferimento al rigetto della richiesta di perizia psichiatrica sull'imputato, è palesemente privo di qualsiasi fondamento.

Ed invero, come reiteratamente affermato da questa Corte, il diritto alla ammissione della prova a discarico di cui all'art. 495, comma 2, c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 606, comma 1 lett. d), "non può avere ad oggetto l'espletamento di una perizia, mezzo di prova per sua natura neutro e, come tale, non classificabile né 'a carico' né 'a discarico' dell'accusato, oltretutto sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità, per cui deve negarsi che l'accertamento peritale possa ricondursi al concetto di 'prova decisiva'" (v. Cass., Sez. 5[^], sent. n. 6074 del 21-06-1997, Ritossa e, negli stessi termini, Sez. 5[^], sent. n. 12027 del 21.10.1999. Mandalà; Sez. 3[^], sent. n. 13086 del 14.12.1998, Patrizi, Sez. 1[^], sent. n. 11538 del 15.12.1997, Geremia; Sez. 1[^], sent. n. 9788 del 13.9.1994, Jahrni ecc.).

Ma, a parte ciò, va rilevato che il diritto alla prova, riconosciuto alle parti dall'art. 190 c.p.p., è regolato, secondo quanto previsto nella medesima disposizione, in connessione con la facoltà, attribuita al giudice, di escludere le prove manifestamente superflue o irrilevanti, e che il vizio di mancata assunzione di prova decisiva non è configurabile quando i risultati che la parte richiedente si propone di ottenere dal negato esperimento probatorio, confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione, possano risolversi in una delle diverse prospettazioni valutative del complesso degli elementi emersi dal processo.

Nel caso di specie le considerazioni poste a base del mancato accoglimento della richiesta della difesa appaiono ineccepibili sia sul piano logico che su quello giuridico, mentre le censure del ricorrente, che pretende di affermare l'esistenza di una sua infermità mentale, consistono esclusivamente in osservazioni di tipo assertivo, riproponenti sic et simpliciter questioni, anche di tipo fattuale, che sono state esaurientemente esaminate e risolte dai giudici di merito, e

che ora si vorrebbe nuovamente sottoporre all'esame di questa Corte sotto una prospettiva diversa. Al contrario, il relativo capo della sentenza poggia su di una motivazione congrua e convincente, saldamente ancorata ai dati processuali, alla quale il ricorrente ha saputo opporre solo doglianze per un verso inconsistenti e, per l'altro, manifestamente prive di fondamento.

2. Con il secondo motivo di gravame il ricorrente ha lamentato violazione di legge, sotto il profilo che il fatto era stato erroneamente inquadrato sul piano giuridico come omicidio colposo anziché come lesioni colpose, dal momento che si sarebbe dovuto ritenere come direttamente collegato alla condotta dell'imputato l'evento-contagio e non l'evento-morte, essendo quest'ultimo dipeso in via diretta dal contagio e solo in via mediata e indiretta dal suo comportamento omissivo.

Ha dedotto in proposito il ricorrente che, avuto riguardo all'ampio arco temporale durante il quale l'imputato e la moglie ebbero rapporti sessuali e si articolavano contestualmente le sue condotte attive ed omissive, ai fini della individuazione della sua responsabilità, poteva avere rilievo soltanto il rapporto sessuale nel corso del quale ebbe a determinarsi il contagio, mentre tutti gli altri non potevano avere alcun rilievo sotto il profilo della causazione del relativo evento e, a maggior ragione dell'evento- morte. Anzi, potendosi ragionevolmente supporre che la Corbani sia stata contagiata dal marito sin dai primi rapporti sessuali con lui intrattenuti, qualora l'infezione da virus HIV fosse stata scoperta per tempo e la donna avesse potuto ricorrere alle cure necessarie, il Lucini sarebbe stato chiamato a rispondere soltanto di lesioni (dolose o colpose) e, se la donna fosse successivamente morta, il predetto non avrebbe potuto subire alcuna condanna per omicidio. Il ragionamento, abilmente formulato, nasconde però delle incongruenze e appare, ad un attento esame, sostanzialmente capzioso, oltre che contraddittorio.

Vero è infatti che, da un certo punto di vista, è il cosiddetto evento-contagio la conseguenza diretta e immediata della condotta dell'imputato. Ma, in assenza di una qualsiasi iniziativa del medesimo volta a rendere la propria moglie edotta della sua reale condizione di sieropositivo, e in considerazione del fatto che egli pose la stessa, una volta infettatasi, nella condizione di contrarre la sindrome da AIDS con gravi rischi per la propria vita, anche l'evento-morte non poteva che ricondursi, come causa ad effetto, alla sua condotta omissiva.

Il nesso eziologico tra il suo silenzio e la morte della Corbani non può essere negato facendo ricorso ad una finzione, come quella prospettata dal ricorrente, secondo cui, nel caso in cui la donna avesse scoperto tutto, avrebbe potuto denunciare il marito, curarsi e probabilmente salvarsi.

Fatto si è che invece la Corbani, grazie al persistente silenzio del marito - il quale le impedì non soltanto di conoscere la verità, ma, quel che è più importante e decisivo, persino di curarsi adeguatamente - pervenne a morte, sicché non è consentito, come pretende il ricorrente, frapporre uno iato tra il contagio e la morte della donna, e addebitare al Lucini soltanto il primo, ma non anche il secondo evento.

Così argomentando, si finirebbe con il rappresentare la morte della donna, contrariamente al reale svolgimento dei fatti, come un evento totalmente avulso dal processo causativo, processo che ebbe innegabilmente origine dal comportamento negligenemente omissivo dell'imputato, e che determinò prima il contagio come tappa intermedia, e poi la morte come esito finale.

Per tale ragione, appare quanto meno azzardato affermare che l'imputato avesse previsto il contagio, ma non si fosse rappresentato l'evento morte come una possibilità, sia pure astratta e ipotetica, comunque legata al suo agire.

Ciò anche perché, ove si volesse ammettere tale ipotesi, si

incorrerebbe in una alternativa logica insuperabile: infatti, o si dovrebbe ritenere che egli, avendo accettato il rischio del contagio, debba rispondere di lesioni volontarie gravissime, oppure, per converso, si dovrebbe affermare, per coerenza logica, che egli non si è rappresentato neanche la possibilità di tale evento minore, per cui - ed è qui che la tesi prospettata mostra tutta la sua incongruenza - egli non dovrebbe neanche rispondere di lesioni; affermazione che neppure il ricorrente si è sentito di fare. 3. Chiaramente infondato appare anche il terzo motivo di ricorso, riguardante il giudizio di bilanciamento delle attenuanti e delle aggravanti e il conseguente trattamento sanzionatorio. Innanzitutto non è affatto inibito al giudice di merito prendere in esame le medesime circostanze sia ai fini della commisurazione della pena che ai fini della espressione del giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti.

In secondo luogo va osservato che le statuizioni relative al giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti sono censurabili in Cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di un mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione adottata l'averla ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (v. Cass., Sez. 1[^], sent. n. 3232 del 18-03-1994, Palmisano, Sez. 1[^], sent. n. 758 del 26-01-1994, Braccio, Sez. 2[^], sent. n. 17417 del 1812-1989, Lana; Sez. 4[^], sent. n. 2648 del 22-03-1984, Sirigu ecc.). Orbene, nella specie si è adeguatamente spiegato che si è optato per il giudizio di prevalenza dell'aggravante della previsione dell'evento in considerazione della gravità della violazione degli obblighi di rispetto e di assistenza che il rapporto coniugale comportava.

Pertanto, il riferimento al peso che nell'ambito del giudizio di bilanciamento doveva attribuirsi alle modalità del comportamento dell'imputato - denotante "folle" trascuratezza e noncuranza, e da cui sono derivate conseguenze assai gravi per la di lui moglie, e caratterizzato dall'abbandono della vittima al suo destino dopo che era stata acclarata la sua gravissima malattia - rispetto alle attenuanti generiche, appare perfettamente adeguato, una volta che tali attenuanti poggiavano su aspetti (la giovane età dell'imputato, il suo mediocre livello culturale e le scarse informazioni di cui disponeva), a cui era stata riconosciuta una valenza appena sufficiente per accordare le suddette attenuanti. A ciò si aggiunga che la comparazione non deve necessariamente avere riguardo alle "circostanze" (aggravanti o attenuanti) in quanto tali, ma può riguardare anche aspetti diversi, contenuti nell'art. 133 c.p., in quanto la finalità del giudizio di comparazione è quella di valutare, oltre alla personalità del colpevole, anche la concreta entità dell'accadimento criminoso, inteso nella sua globalità ed in tutti i suoi aspetti fattuali.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso del Lucini va respinto, con conseguente condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente Lucini al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2001.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2001